



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 3/GST dell'1 giugno 2026

# GIUDICE SPORTIVO

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

DECISIONE del 01/06/2026

### GARA CAMPIONATO PROV. BN U15 DEL 30/05/2026 AIROLA CALCIO ASD – ASD SPORTING S. GIOVANNI

#### II G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società AIROLA Calcio riguardante la gara AIROLA CALCIO – SPORTING SAN GIOVANNI disputata Il 30/05/2026, terminata sul campo col punteggio 2-2, non omologata.

Preliminarmente rileva che ricorso è pervenuto via pec in data 31/05/2026 h.09,45, preannunciato con lo stesso mezzo in data 30/05/26 alle ore 23:14; ritualmente comunicato, in pari data e ora alla pec della controparte; al preavviso, oltre alla prova della comunicazione vi era allegata ricevuta di versamento della “tassa di accesso G.S.”.

Ciò premesso, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della partita ed in particolare: *“la non omologazione della gara Airola Calcio ASD - ASD Sporting S. Giovanni – omissis- visto che nella gara in questione erano presenti in distinta posizioni irregolari – OMISSIS - pertanto chiedeva di effettuare gli opportuni accertamenti e che venga inflitta la punizione della gara in esame a proprio favore”*.

In limine il G.S.T. rileva che il ricorso de quo, trattando di gara disputata nella 15<sup>a</sup> ultima giornata di campionato U15 è stato proposto in vigenza di abbreviazione dei termini, va quindi applicata la procedura prevista nel C.U. n°157/A del 5/2/2026 pertanto sotto il profilo dei termini sia il reclamo che il relativo preannuncio sono ritualmente pervenuti nelle date ed ore indicate, risultano quindi rispettati i termini di cui all'art. 67 comma 2 C.G.S. novellato. NON risultano pervenute le controdeduzioni della società reclamata.

In proposito si rileva che negli atti allegati al ricorso:1. Distinta di convalida del DDG,2. referto dell'arbitro,3 liste bloccate dell'ASD Sporting S. Giovanni pubblicate dalla Delegazione di Benevento,4.ricevute di consegna PEC riferite agli indirizzi posti in attenzione del “preavviso di ricorso” inviato nella giornata del 30/5/2026; si precisa altresì che NON risulta agli atti la ricevuta di consegna alla Società evocata del reclamo stesso, trasmesso a questo giudice il giorno successivo come su riportato, pertanto agli atti NON vi è prova della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. Al riguardo si richiama all'attenzione la precisa dizione riportata nel richiamato C.U. che regola “L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le fasi finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali Allievi e Giovanissimi di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026)”, in essa al comma 1 si legge : *“Per i procedimenti in 1<sup>a</sup> istanza dinanzi ai G.S.T. presso i comitati regionali instaurati su ricorso della parte interessata – OMISSIS – dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni”*.

**Nel caso in specie nel reclamo della ricorrente NON vi è traccia agli atti dell'avvenuta rituale comunicazione a mezzo PEC alla controparte;** di talché non può considerarsi esaustiva la semplice menzione della pec di controparte negli indirizzi del reclamo senza la prova dell'avvenuta comunicazione nei modi e termini prescritti. Ebbene altresì precisare, in questa sede, che l'unica prova agli atti del recapito alla controparte riguarda il preannuncio di reclamo che è atto separato ed a sestante rispetto al successivo reclamo che contiene le motivazioni poste a base dello stesso, che risultano evidentemente insufficienti/ mancanti nel prodromico separato atto di preannuncio. Ciò premesso NON può considerarsi instaurato il contraddittorio tra le parti, circostanza avvalorata dalla mancanza di controdeduzioni presentate dalla controparte. In proposito si richiama la decisione della Corte Federale di Appello III Sez. del 10/5/2019 pubblicata nel C.U. n° 101 CFA del 17/5/2019 in cui si legge: *“La dedotta situazione fattuale, emergente dagli atti, non lascia dubbi sulla mancata evocazione in giudizio della società (controparte) nel giudizio – OMISSIS - dal momento che ‘per fatto altrui’ la stessa non ha potuto partecipare e contraddire nel procedimento intentato nei suoi confronti”*

**PTM**

Letti gli artt. 67-68 C.G.S. DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso presentato dall' Airola Calcio ASD per difetto di notifica alla evocata società, conferma il punteggio acquisito sul campo con tutti i provvedimenti arbitrali assunti. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla G.S.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Gianluigi NENNA**

**Publicato in Benevento l'1 giugno 2026**

**La Segretaria  
Carlotta Carfora**

**Il Delegato  
Vincenzo Lombardi**